

SISTRI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13/01/2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che istituisce il SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che sarà gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e comporterà un cambiamento totale delle modalità di gestione dei rifiuti. La gestione sarà totalmente informatizzata tramite chiavi USB (nei siti produttori) e apparecchiature montate a bordo dei mezzi trasportatori (black box) fornite dalle Camere di Commercio o dalle sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori Ambientali e dovrebbero (è d'obbligo il condizionale) scomparire i documenti cartacei attuali (registri, formulari, ecc.).

Il sistema di controllo entrerà in vigore:

1. entro metà luglio per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi e non con più di cinquanta dipendenti, per i trasportatori, i commercianti e gli smaltitori di rifiuti
2. entro fine agosto per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi con meno di cinquanta dipendenti
3. entro fine agosto per le aziende produttrici di rifiuti non pericolosi con più di dieci e meno di cinquanta dipendenti prodotti da attività industriali, lavorazioni artigianali o da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Le aziende produttrici di rifiuti non pericolosi con meno di undici dipendenti non sono tenute all'iscrizione.

Adempimenti:

- le aziende che fanno parte del gruppo 1 dovranno iscriversi al SISTRI entro **75** giorni dall'entrata in vigore del Decreto, cioè il **31 marzo 2010 (la scadenza è stata postposta di 30 giorni a seguito del D.M. 15 febbraio 2010)**;
- le aziende dei gruppi 2 e 3 devono iscriversi tra il **60° e il 105°** giorno dall'entrata in vigore del Decreto, e cioè fra il **15 marzo e il 29 aprile**.

Il portale del Sistri (www.sistri.it) spiega le modalità di iscrizione e di pagamento del contributo annuale che è determinato in funzione della tipologia delle aziende e dei rifiuti prodotti:

- per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto in un'unica soluzione:
 - per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
 - per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale.
- Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

- Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi.
- Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano autonomamente rifiuti (è il caso, in genere, dei grandi gruppi industriali che dispongono di siti caratterizzati dalla presenza di più stabilimenti) e per le quali sono richiesti distinti dispositivi USB per ciascuna unità operativa, il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato per ciascuna di esse.

L'importo del contributo verrà comunicato dopo l'iscrizione.

Dal momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema, tutte le operazioni dovranno essere effettuate tramite le chiavi USB e le apparecchiature montate a bordo dei mezzi destinati al trasporto dei rifiuti.

Le aziende produttrici di rifiuti dovranno disporre in loco di computer su cui utilizzare le chiavi e comunicare il nominativo dei responsabili della gestione (fino a tre persone per ogni chiave, ognuna delle quali sarà identificabile tramite una propria password).